

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 411 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mariano TOSCANO e della società A.S.D. ATLETICO CANTERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIANO TOSCANO, sia nella qualità di presidente della A.S.D. Atletico Cantera all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Luigi Barbato, Cosimo Barbato e Francesco Toscano e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare *New Club – Atletico Cantera* del 16.11.2014, *Leoni Futsal Club Acerra – Atletico Cantera* del 30.11.2014 e *Club Paradiso Acerra – Atletico Cantera* del 18.01.2015 tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Napoli e sia nella qualità di Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Atletico Cantera, all'epoca dei fatti per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Atletico Cantera in occasione delle gare *New Club – Atletico Cantera* del 16.11.2014, *Leoni Futsal Club Acerra – Atletico Cantera* del 30.11.2014 e *Club Paradiso Acerra – Atletico Cantera* del 18.01.2015 tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Napoli in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Luigi Barbato, Cosimo Barbato e Francesco Toscano sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. ATLETICO CANTERA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano TOSCANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CANTERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Mariano TOSCANO e di €234,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO CANTERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini